

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

(BURLANDO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1996

Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione
per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana
in mare (Convenzione SOLAS del 1974)

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1° febbraio 1992 sono entrati in vigore gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/83 *Safety Of Life At Sea*) (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1992) relativi all'attuazione del sistema globale di soccorso e sicurezza in mare denominato GMDSS (*Global Maritime Distress And Safety System*) ed al servizio NAVTEX.

Gli emendamenti di cui sopra sono entrati in vigore a norma dell'articolo VIII (b) (vii) (2) della predetta convenzione SOLAS '74, la cui legge di ratifica 23 maggio 1980, n. 313, non prevede alcuna copertura finanziaria.

In relazione a quanto stabilito da tali emendamenti l'Italia deve dare attuazione a sistemi di telecomunicazione che consentano, utilizzando tecnologie più avanzate rispetto a quelle impiegate attualmente, di prevenire, per quanto possibile, sinistri marittimi e di assicurare la ricezione, nei casi di emergenza, di un'allarme rapidissimo emesso dalla nave in difficoltà e diretto verso i centri di soccorso a terra o anche verso altre navi o aeromobili in navigazione.

Il nuovo sistema è basato sul concetto che, contrariamente a quanto avviene attualmente, la nave, una volta lanciato il segnale di soccorso, diventa oggetto passivo dell'intera operazione di ricerca e salvataggio in quanto il segnale d'allarme, ricevuto direttamente o via satellite da stazioni terrene satellitari, provoca l'immediato intervento da parte delle autorità preposte a fornire e coordinare l'assistenza necessaria.

La rapidità del sistema sta nel fatto che l'avviso di emergenza viene ricevuto automaticamente, non più condizionato dalla rapidità d'intervento dell'operatore della stazione in ascolto.

La tecnica di trasmissione impiegata è di tipo «numerico» (trasmissione in codice) ed offre, quindi, a riguardo della protezione contro i disturbi ed interferenze, tutti i vantaggi tipici delle trasmissioni digitali, ossia caratterizzata dal fatto che l'informazione non è contenuta nell'andamento del segnale (analogico), ma solo nella presenza o assenza del medesimo.

L'identificazione del mezzo in difficoltà è legata al segnale d'allarme che contiene informazioni tali da permettere una individuazione e localizzazione della nave.

Per il suo funzionamento il sistema GMDSS utilizza i seguenti satelliti:

- a) geostazionario INMARSAT;
- b) orbitanti polari COSPAS-SARSAT.

Il primo è costituito da quattro satelliti collocati a 36.000 chilometri dalla terra in un'orbita geostazionaria equatoriale.

Il secondo, invece, è costituito da cinque-sette satelliti ruotanti nel senso dei meridiani e sono collocati a 8.500 chilometri dalla terra per la copertura delle calotte polari.

Il servizio NAVTEX è un elemento del sistema globale di radiocomunicazioni (GMDSS) che fornisce al settore marittimo gli avvisi ai naviganti, le informazioni meteorologiche e quelle urgenti, in stampante diretta, da parte di una stazione terrestre espressamente dedicata a tale servizio.

Il sistema automatico assicura che le navi siano sempre in grado di ricevere le principali informazioni vitali riguardanti la ricerca e salvataggio e gli avvisi meteorologici e quelli relativi alla navigazione.

Per l'espletamento del servizio NAVTEX è previsto un centro coordinatore gestito dal Comando generale delle Capitanerie di porto (centrale operativa) presso il Ministero dei trasporti e della navigazione e quattro impianti di irradiazione localizzati presso le

stazioni radiocostiere di Trieste, Augusta, Cagliari e Roma.

Il sistema NAVTEX è reso obbligatorio dalla citata normativa internazionale fin dal 1993 e l'Italia è tra le poche Nazioni della Comunità europea a non aver ancora istituito stazioni che forniscano tale servizio.

In relazione all'istituzione del sistema GMDSS, fin dalla data del 1° gennaio 1995 le navi di nuova costruzione hanno l'obbligo di munirsi delle apparecchiature previste dal predetto sistema. Da tale onere discende l'obbligo dell'Amministrazione di dotare le stazioni radiocostiere degli stessi impianti ricetrasmittenti al fine di poter fornire l'assistenza alla navigazione per la salvaguardia della vita umana in mare.

Gli impianti per l'attuazione del sistema GMDSS e del servizio NAVTEX verranno installati nelle già esistenti stazioni radiocostiere.

L'articolo 317 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, stabilisce che « ... la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta al Ministero della marina mercantile, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, si avvale della esistente organizzazione delle stazioni radio costiere dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cui devono essere rimborsate le spese... ».

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a seguito dell'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 58, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni», ha affidato, con decreto 29 dicembre 1992 successivamente prorogato con decreto 22 dicembre 1993, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 306 del 31 dicembre 1992 e n. 305 del 30 dicembre 1993, in concessione all'Iritel spa i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico tra i quali in particolare il servizio radiomobile marittimo espletato dalle stazioni radiocostiere, nonché l'installazione e l'esercizio dei relativi impianti già gestiti dalla stessa Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, la società Iritel spa è subentrata all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti alle attività di gestione dei servizi concessi.

Con atto di fusione datato 27 luglio 1994, la Irite Spa viene incorporata nella SIP, ora Telecom Spa, che ne assume tutte le attività, passività, diritti, azioni, ragioni, impegni, oneri ed obblighi.

I costi annui, specificati nell'acclusa nota tecnica, che l'Amministrazione dovrà sostenere, riguardano i servizi di radiocomunicazione forniti dalla società appaltatrice dei lavori, proprietaria degli impianti. Per tali servizi verrà stipulato apposito contratto.

RELAZIONE TECNICA

La Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 1974, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313, ed i successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica il 1° gennaio 1994, a norma dell'articolo VIII (b) (vii) (2) della stessa Convenzione, prevedono, alle regole 7 e 8 dell'Allegato, l'obbligo per il nostro Paese di realizzare le necessarie strutture di radiolocalizzazioni, servizio NAVTEX, presso le esistenti stazioni radiocostiere, per la diffusione di messaggi metereologici ed urgenti alle navi in transito nel Mediterraneo, nonchè l'attuazione di un sistema globale, GMDSS, per l'invio automatico delle informazioni riguardanti la ricerca, il salvataggio, e gli avvisi di soccorso ai centri operativi.

Per tali finalità, il Ministero dei trasporti e della navigazione stipulerà, ai sensi dei decreti del 29 dicembre 1992 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1992, e del 22 dicembre 1993 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, apposita convenzione con la società Telecom Italia spa (ex Iritel) che fornirà le installazioni e l'esercizio degli impianti per le trasmissioni.

La spesa da sostenere nell'anno 1996 per il sistema NAVTEX viene quantificata in 1.531 milioni di lire, delle quali: 837 milioni riguardano il rimborso dei costi di ammortamento, esercizio e manutenzione per quattro stazioni costiere; 200 milioni si riferiscono al collegamento con le indicate stazioni costiere; 250 milioni sono previsti per realizzare il Centro nazionale di coordinamento; 244 milioni sono richiesti per il versamento dell'IVA ($1.287 \times 19\%$).

Inoltre, la spesa annua a decorrere dal 1996 viene quantificata in 12.949 milioni di lire, delle quali: 8.708 milioni riguardano il rimborso dei costi di ammortamento, esercizio e manutenzione, relativi a numero 9 impianti in FM, e numero 42 impianti in VHF; 945 milioni vengono richiesti per realizzare sei Centri operativi - di detto importo 360 milioni vengono imputati all'utilizzo di sei unità di personale (6 pers. \times lire 60 milioni = lire 360 milioni) e 585 milioni sono riferiti al costo degli impianti -; per il versamento dell'IVA occorrono 1.765 milioni ($9.293 \times 19\%$) relativi al sistema GMDSS; infine, 1.531 milioni riguardano la quota di spesa necessaria per l'indicato sistema NAVTEX.

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato è di lire 12.949 milioni, in cifra tonda 13.000 milioni di lire annue a decorrere dal 1996.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996 per la realizzazione del servizio NAVTEX per la diffusione di messaggi metereologici ed urgenti ai naviganti e del servizio DSC per il soccorso ed il salvataggio in mare, entrambi elementi del sistema GMDSS (*Global Maritime Distress Safety System*), in attuazione delle regole 4, 5, 7, 8 e 9 degli emendamenti del 1988 alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, «SOLAS 1974».

2. A tale scopo, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà direttamente o a mezzo di apposita convenzione con la società Telecom, ai sensi del decreto 22 dicembre 1993 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1993, all'installazione ed all'esercizio degli impianti necessari per le radiocomunicazioni.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione attende al coordinamento operativo delle attività di cui al comma 2 avvalendosi della Centrale operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

